

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1882

questa via si verrebbe ad infirmare anche una delle basi fondamentali della legge generale dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, imperocchè questa legge colpisce gli interessi indipendentemente dall'impiego che si faccia del capitale; o sia impiegato per bonificare un terreno che debba dare dopo alcuni anni i suoi frutti, o impiegato per aprire una fabbrica, o per altri fini industriali, o se il capitale è tolto a mutuo per estinzione di passività, o per godimenti improduttivi.

Tutte queste indagini escono fuori dalle previsioni o dalle ipotesi del legislatore, il quale colpisce con una imposta reale il reddito e non l'impiego del capitale. D'altronde se per avventura si potesse ammettere la proposta dell'onorevole Nervo, si aprirebbe nuova via alle frodi, imperocchè grande sarebbe la quantità dei mutui larvati per spese di bonificazioni, che poi sarebbero destinati ad altri impieghi. Il fisco sarebbe assolutamente disarmato contro questa nuova invasione di frodi che si verificherebbe a danno dell'erario.

E da ultimo io domando: se questa proposta che è assolutamente contraria allo spirito e al testo delle nostre leggi finanziarie fosse ammissibile, perchè non si dovrebbe ammettere in tutti gli altri casi degni di uguale e forse di maggior favore? Se un industriale vuole aprire una fabbrica e dimanda al credito il capitale fisso che gli occorre, perchè non sarebbe ammesso ad eguale favore, proponendosi egli opera egualmente utile all'economia del paese? Perchè non si concederebbe di pagare anche a lui la tassa di ricchezza mobile, quando la sua fabbrica sia costituita e dia gli sperati lucri? Se noi ammettiamo una ragione di favore nel caso attuale, non potremmo negarla in altri casi degni forse di riguardi anche maggiori.

Dico questo ad esuberanza, poichè qui mi pare che si possa sollevare una questione pregiudiziale. In fatto d'imposta di ricchezza mobile è impossibile qualunque esenzione e qualunque privilegio.

Senza di ciò l'imposta stessa sarebbe demolita; e tanto vale l'esenzione secondo me, quanto vale l'infirmità la regola fondamentale che l'imposta debba essere applicata e riscossa nel momento stesso in cui il reddito si produce.

Per queste ragioni, sulle quali non mi pare che occorra insistere più lungamente, pregherei l'onorevole Nervo e la Commissione di voler accettare l'inciso ministeriale, che è già abbastanza, e forse anche troppo favorevole, e recedere così dalla proposta loro.

PRESIDENTE. Possiamo venire ai voti.

La Commissione mantiene l'aggiunta o la ritira?

CAVALLETTO. (*Della Commissione*) La Commissione consente in quanto ha detto l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Sta bene. Per cui il testo dell'articolo 56 è il seguente:

« Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi di bonificazione sono registrati col diritto fisso di una lira.

« Sono soggette parimenti al diritto fisso di una lira tutte le operazioni ipotecarie, fatte nell'interesse dei consorzi. »

In conseguenza, nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 56 che ho testè letto.

(È approvato.)

« Art. 57. L'aumento del reddito dei fondi bonificati, secondo le disposizioni della presente legge, va esente dalla imposta fondiaria per trent'anni a contare dalla data, entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta.

« Questa esenzione è concessa anche a quei proprietari, i quali, senza essere riuniti in consorzio, abbiano eseguite opere di bonificazione sopra una estensione di terreno di 100 ettari almeno, che interessino la pubblica igiene, o procurino un notevole vantaggio agrario. »

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Anche qui io ho bisogno di pregare la Commissione di voler aderire alla proposta ministeriale, la quale concede l'esenzione del tributo fondiario per 20 anni, mentre la Commissione propone che la durata si estenda a 30 anni.

Per verità questo periodo mi pare soverchiamente lungo.

Per i fabbricati l'esenzione non dura che per due anni: secondo la pratica attuale pei terreni bonificati non si va al di là di 20 anni.

Credo quindi che convenga mantenere anche nella legge che stiamo discutendo questo periodo di 20 anni che mi pare abbastanza lungo.

ROMANIN-IACUR, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROMANIN-IACUR, relatore. Risponderò con tutta franchezza alle brevissime osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze, e sarò dalla mia parte assai breve.

La Commissione crede che i consorzi di bonificazione, assolutamente non meritino di essere trattati con condizioni meno favorevoli di quelle già concesse ai consorzi d'irrigazione, inquantochè, come ho avuto l'onore di esporre alla Camera due o